



IL RETTORE

Visti:

- lo Statuto dell'Università degli studi di Verona emanato con Decreto Rettorale del 14 luglio 2017 n. 1176
- il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382
- l'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
- la Legge 4 novembre 2005 n. 230
- la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l'art. 6 "Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo"
- il "Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore" emanato con Decreto Rettorale del 24 maggio 2017 n. 902
- la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 17 ottobre 2017 di approvazione delle modifiche agli articoli 8 e 11 del "Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore"
- la delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 6 novembre 2017 con cui ha espresso parere favorevole alle modifiche agli articoli 8 e 11 del "Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore"
- l'art. 54, comma 2, dello Statuto in materia di entrata in vigore dei regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

Gli articoli 8 e 11 del "Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore", emanato con D.R. del 24 maggio 2017 n. 902, sono sostituiti con i seguenti:

Art. 8 - Comunicazioni

1. Al fine di consentire la verifica della sussistenza di eventuale conflitto di interesse, anche potenziale, nei casi previsti dall'art. 6 comma 1 lettere k) ed l), i professori e ricercatori dovranno comunicare tempestivamente e comunque almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività al Rettore e al Direttore del Dipartimento di appartenenza la descrizione esaustiva della natura, dell'oggetto, del periodo di svolgimento dell'incarico, dell'impegno presunto con, ove possibile, l'articolazione temporale e l'eventuale compenso previsto o presunto. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente mediante e-mail alla casella servizio.personaledocente@ateneo.univr.it e a quella del Dipartimento di afferenza.
2. Il Direttore del Dipartimento, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, informa il Rettore degli eventuali motivi ostativi allo svolgimento dell'attività mediante e-mail alla casella servizio.personaledocente@ateneo.univr.it.
3. Il docente può svolgere l'attività non prima che siano decorsi 10 giorni dalla presentazione della comunicazione.

Art. 11 - Comunicazioni e autorizzazioni dei docenti in assistenza

1. I professori e ricercatori inseriti in attività assistenziale con l'A.O.U.I. di Verona devono inoltrare almeno 30 giorni prima dell'evento la comunicazione di cui al precedente art. 8 per le attività di cui alle lettere b) e g) anche a titolo gratuito qualora promossi da enti con scopo di lucro o da società farmaceutiche o comunque operanti in campo sanitario, k) ed l) dell'art. 6 al Servizio personale dell'A.O.U.I. di Verona all'indirizzo gestione.amministrativa.personale@aovr.veneto.it, con la valutazione del proprio responsabile assistenziale.
2. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte a favore di soggetti privati con i quali l'A.O.U.I. di Verona intrattiene o abbia intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di fornitura di beni e/o servizi, secondo quanto previsto dal vigente "Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.O.U.I.", lo svolgimento delle predette attività è subordinato all'autorizzazione secondo la procedura di cui all'art. 9 e seguenti.
3. In relazione alle richieste di autorizzazione la verifica in merito alla sussistenza di una situazione di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, avviene secondo le modalità e le procedure previste dal vigente "Regolamento per la disciplina delle attività extraistituzionali del personale dell'A.O.U.I. di Verona", e precisamente:
 - per il Dirigente NON Direttore di UOC: Direttore dell'UOC di afferenza;
 - per il Dirigente Direttore di UOC: Direttore Sanitario / Direttore Amministrativo;
 - per il Dirigente Direttore di UOC inserita in un DAI: Direttore del DAI;
 - per il Dirigente Direttore di DAI: Direttore Sanitario.

Art. 2

Il testo novellato del "Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore", allegato al presente provvedimento, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale.

f.to
IL RETTORE
Prof. Nicola Sartor